

CONTRIBUTO UNIFICATO



23894/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fallimento
appaltatore.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 22874/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 23894

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -

Rep. 4031

Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere -

Ud. 09/07/2013

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

PU

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22874-2006 proposto da:

FALLIMENTO COSTRUZIONI FOSCHI INTERNATIONAL IN

LIQUIDAZIONE S.P.A., in persona del Curatore prof.

dott. GIUSEPPE , elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso l'avvocato

GIANCARLO, rappresentato e difeso

dall'avvocato PAOLO , giusta procura

2013

in calce al ricorso;

1218

- C.F.: 01083420404 -

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;


- *intimato* -

avverso la sentenza n. 924/2006 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUCREZIA
A, con delega, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 febbraio 2006, ha confermato quella in data 7 aprile 2003 del Tribunale ^{della stessa città} che aveva condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento (per quanto qui ancora interessa) in favore del fallimento dell'impresa costruzioni Foschi International della somma di € 294.664,82, oltre accessori, corrispondente alla sua quota per i lavori affidatili in appalto quale impresa capogruppo dell'ATI costituita con le società SIMM e Savarese Costruzioni: ciò perché in caso di fallimento dell'impresa capogruppo mandataria, il mandato si risolve in applicazione dell'art. 78 legge fall. per cui l'impresa suddetta non è più legittimata ad agire in nome e per conto delle altre, e può riscuotere soltanto la quota di sua competenza in base all'accordo con esse stipulato.

Per la cassazione della sentenza il Fallimento ha proposto ricorso per due motivi; mentre il Ministero non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il ricorso il Fallimento, deducendo violazione degli art. 112 cod. proc. civ., 78 legge fall. e 95 d.p.r. 554 del 1999, censura la sentenza impugnata per avergli assegnato soltanto un quota del credito derivante dall'appalto, senza

considerare: a) che la relativa eccezione non era stata mai formulata dal Ministero; b) che anche le imprese mandanti avevano da tempo comunicato che l'importo residuo doveva essere corrisposto al fallimento: come attestava l'intera documentazione prodotta, comprovante che anch'esse ritenevano il prezzo dei lavori in questione di competenza della sola impresa Foschi; c) che all'impresa capogruppo spettava comunque la rappresentanza esclusiva delle altre per tutte le operazioni ed attività dipendenti dall'appalto fino all'estinzione del rapporto.

Le censure sono infondate.

Dalla disposizione dell'art. 23 comma 8^o del D.Lgs. n. 406 del 1991 risulta che il mandato in questione del quale è previsto il conferimento (art. 22) all'impresa capogruppo nell'interesse preminente, quando non esclusivo, della pubblica amministrazione appaltante, ha carattere collettivo, gratuito ed irrevocabile; e dalla regola generale posta dall'art. 78 della legge fall. che il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, d.lgs. 406 del 1991, ne determina automaticamente lo scioglimento, per l'impossibilità del curatore di sostituirsi al fallito nell'esecuzione del mandato. Il che del resto trova conferma: I) nel fatto che non è dato rinvenire alcuna norma né nella stessa legge n. 406, né

nel d.p.r. 554/1999 invocato dalla Curatela, che costituisca deroga alla disposizione dell'art. 78 l.f.; e che, d'altra parte, in nessun modo appare conciliabile la sopravvivenza del mandato, da un lato, con la specificità dell'appalto di che trattasi, caratterizzato in funzione dell'interesse generale da un elemento fiduciario quale a sua volta desumibile dai requisiti richiesti all'impresa (v. gli artt. 18-21 del D.Lgs.), dall'altro, con le ragioni del fallimento, prima fra tutte quelle connesse alla conservazione del patrimonio acquisito all'attivo; II) nella stessa previsione dell'art. 25 del D.Lgs. cit. (fallimento dell'impresa mandataria) che consente la prosecuzione del rapporto di appalto con altra impresa che, in virtù di un nuovo mandato, sia costituita mandataria nei confronti dell'amministrazione appaltante (prevista in alternativa al recesso dell'amministrazione aggiudicatrice); per cui se al fallimento dell'impresa mandataria consegue lo scioglimento del rapporto di appalto che con essa sia venuto a stabilirsi dopo l'aggiudicazione, non appaiono sussistere ragioni - stante l'evidente collegamento funzionale tra i due contratti, per di più caratterizzato da quel profilo di rilevanza esterna del mandato che è costituito dalla rappresentanza delle imprese associate - sulle quali fondare la sopravvivenza di quel mandato che in funzione

dell'assunzione dell'appalto e nell'interesse precipuo dell'amministrazione appaltante fu alla stessa conferito dalle altre imprese riunite, secondo l'esplicita previsione della legge (art. 22). E può ben ritenersi che lo stesso interesse dell'amministrazione sia posto alla base prima del conferimento, poi dell'estinzione sia dell'appalto che del mandato; III) infine il palese collegamento del menzionato art. 25 cit., attraverso la implicita ma indubitabile previsione di scioglimento del rapporto di appalto con l'impresa che sia stata costituita mandataria e sia stata dichiarata fallita, alla salvezza posta dall'ult. comma dell'art.81 della l.f. in favore delle norme relative al contratto di appalto di opere pubbliche: così da superare quest'ultima disposizione, nel senso che ne resti per conseguenza esclusa la possibilità, in essa pure contemplata che il curatore subentri nel rapporto stesso e lo prosegua.

Pertanto, essendo nel caso intervenuto il fallimento della società capogruppo costruzione Foschi, costituita "ex lege" come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato è stato correttamente dichiarato risolto da entrambi i giudici di merito a norma dell'art. 78 della legge fallimentare, che doveva applicarsi di ufficio; e l'impresa mandataria (essendo l'accettazione dell'opera

avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere dall'amministrazione committente il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati, la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza. Mentre il Ministero delle Infrastrutture non poteva eseguire il pagamento delle somme restanti neppure alla curatela fallimentare dell'impresa, dato che per effetto della cessazione del mandato, neanch'essa era più legittimata ad effettuare incassi in nome e per conto delle altre associate (Cass.13243/2011; 19165/2007; 421/2000).

D'altra parte, la sentenza impugnata ha rilevato che il contenuto della corrispondenza prodotta dal Fallimento è assolutamente generico e non contiene alcuna rinuncia di queste ultime ai loro crediti; e la riproduzione ad opera della ricorrente, di parte di una dichiarazione asseritamente inviata dalle mandanti onde smentire siffatta conclusione ne conferma invece la correttezza dimostrando soltanto il disinteresse di dette imprese all'attuale azione giudiziaria; per cui anche sotto questo profilo la decisione va confermata.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine al pagamento delle
spese processuali, perché il Ministero, cui l'esito del
giudizio è stato favorevole, non si è costituito *in punto reale*.

P.Q.M. *ls*

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma *d'g* luglio 2013.

Il Consigliere est.



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Assistente CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Assistente CASANO